

Prot. n.23/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Febbraio 2014

Oggetto: **Agevolazioni IRAP per incrementi occupazionali -***Legge di stabilità 2014 – Deduzione IRAP per incremento della base occupazionale*

Si informano le imprese associate che il comma 132 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014, ha introdotto una nuova deduzione, rilevante ai fini dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per i soggetti che incrementano la base occupazionale.

Il comma 132 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2014 riscrive il comma 4-*quater* e 4-*septies* dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997 e abroga i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* del medesimo articolo.

Il comma 4-*quater* dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, stabilisce ora che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del D.Lgs. n. 446/1997, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con la stessa tipologia di contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 Euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Il citato costo è deducibile nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del Codice Civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

Il diritto alla deduzione decade qualora, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui si è verificata l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti minore o uguale al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta.

La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione sempre che permanga lo stesso rapporto di impiego.

È previsto che l'incremento della base occupazionale debba essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali dipendenti dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Nell'ipotesi di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Inoltre, il comma 132 della Legge di stabilità 2014 sostituisce il comma 4-*septies* dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997.

Il nuovo comma 4-septies dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/1997, da un lato, conferma che l'importo di talune delle deduzioni previste dal citato articolo (tra cui è richiamata anche quella per incremento occupazionale) non può essere maggiore della retribuzione e degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e, dall'altro lato, esclude - innovativamente - che la nuova deduzione per incremento occupazionale debba essere alternativa ad altre previste deduzioni.

Pertanto, come parrebbe emergere anche dalla Relazione illustrativa alla Legge di stabilità 2014, la nuova deduzione in discorso dovrebbe essere cumulabile anche con la deduzione relativa al "cuneo fiscale" (deduzione su base annua riconosciuta per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta e per un importo variabile in ragione dell'area territoriale, dell'età e del sesso del lavoratore) ed altresì con quella, per i soggetti che ne hanno diritto, avente ad oggetto i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)